

**HERA S.p.A.**

**Holding Energia Risorse Ambiente**

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 220/2020/R/EEL**

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI  
CUI ALL'ART. 1, COMMA 60, DELLA LEGGE N. 124/17**

**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE MODALITA' DI  
IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI**

---

**OSSERVAZIONI DEL GRUPPO HERA**

**1. Considerazioni generali**

Il Gruppo HERA manifesta il proprio **generale apprezzamento per l'iniziativa** promossa da Codesta Autorità in merito all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 60 della legge 124/17, come riformulato per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 162/19, convertito in legge n. 8/20.

In particolare si coglie l'occasione per esprimere una **sostanziale condivisione del disegno, ora prospettato**, che si pone in coerenza con un framework normativo che, in base alle previsioni della Direttiva UE 2019/944, prevede un percorso di superamento della tariffa tutelata graduale e differito nel tempo, confermando quindi il mantenimento della tutela di prezzo a favore dei clienti domestici e delle microimprese fino al 1° gennaio 2022.

In coerenza con quanto manifestato nella precedente consultazione, **si conferma pertanto un orientamento favorevole circa la prospettata implementazione di un meccanismo di assegnazione** dei clienti finali ad oggi beneficiari del servizio di maggior tutela, **basato su procedure selettive ad asta pubblica**. Tale conclusione si giustifica, a ns. giudizio, ancor di più in un contesto, quale quello in esame, che risulta caratterizzato dal numero relativamente ridotto di piccole imprese oggetto di rimozione del prezzo regolato a decorrere da gennaio 2021, nonché dalla loro naturale propensione ad operare in un contesto di libero mercato. In tale ottica, si auspica il rafforzamento, al livello maggiore conseguibile, dei meccanismi volti ad assicurare i più adeguati livelli di affidabilità degli operatori che risulteranno assegnatari.

**L'iniziativa di Codesta Autorità appare ancora più meritevole, se si considera che essa si pone in un contesto ancora per certi versi incompleto.** In proposito, non si può non ricordare che il quadro di riferimento nel quale si iscrive l'attuale iniziativa del Regolatore non è purtroppo ancora definito, in

quanto, da un lato, **non si è ancora conclusa l'annosa vicenda dell'Albo Venditori** che, come tutti peraltro riconoscono, darebbe impulso alla trasparenza ed alla robustezza della competizione nel mercato retail, e, dall'altro lato, **manca inoltre il decreto MiSE** che dovrebbe definire, proprio in attuazione della novellata Legge concorrenza, le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali ad oggi beneficiari della tutela di prezzo, tenendo conto della necessità di concorrenza e pluralità di fornitori. Ne discende, a maggior ragione, **la necessità di attivare da subito adeguate campagne informative istituzionali verso i clienti coinvolti nel processo.**

Ciò premesso, anticipando alcuni dei temi che saranno trattati più diffusamente in sede di osservazioni puntuali, si **manifestano alcune perplessità su specifiche soluzioni che vengono prospettate soprattutto con riferimento alle modalità di declinazione delle procedure concorsuali ed ai criteri di aggiudicazione dei lotti.**

In particolare, **si ritiene assolutamente necessario che**, accanto alla previsione di un tetto massimo alle offerte ammissibili, **sia introdotto anche un *floor***, e cioè: a) **al fine di evitare alterazioni delle dinamiche concorrenziali per effetto di pratiche di *dumping* che si realizzerebbero mediante la presentazione di offerte particolarmente aggressive;** b) **per evitare esiti di *default* che condurrebbero ad effetti negativi per la stabilità e la sicurezza dell'intero sistema;** c) **a garanzia delle sostenibilità economica dell'offerta, in modo da scongiurare situazioni in cui, venendo meno l'equilibrio economico della gestione, si realizzino situazioni di operatori che intraprendono pratiche commerciali aggressive volte a portare sul mercato libero con offerte sostenibili i clienti del STG, con conseguenze negative per gli stessi clienti finali.**

Inoltre, posto che le condizioni economiche del Servizio a Tutele Graduali (STG) sarebbero inevitabilmente assunte a riferimento anche nel mercato libero (sia dagli stessi clienti che potrebbero avere contemporaneamente PdP a STG ed a ML, comparando inevitabilmente le due situazioni; sia per la rilevanza "mediatica" degli esiti delle procedure concorsuali), si dovrebbe tenere conto che tali assetti finirebbero per avere inevitabili ripercussioni anche su tale mercato libero.

Inoltre, **non si condivide il prospettato meccanismo di aggiudicazione basato su due turni.** Posto che si è chiamati ad attuare un'operazione che, di fatto, rappresenta un passaggio-chiave nell'evoluzione del mercato, si ritiene che l'adozione di un siffatto meccanismo, che rappresenta una novità per il settore, dovrebbe di per sé indurre ad una maggiore cautela ed una particolare ponderazione dei profili rilevanti.

In tale ottica, si rappresenta che l'adozione del "doppio turno", a fronte della introduzione di procedure eccessivamente complesse, non garantirebbe nemmeno la finalità che probabilmente si prefigge di conseguire in ottica *price discovery* (l'*incumbent* dovrebbe infatti classificarsi tra i primi due operatori alla fine del primo turno, ma in particolare al secondo posto, al fine di potere dare un messaggio utile ad un operatore *new comer* per eventualmente correggere, al secondo turno, una offerta "preliminare" per lui rilevatasi eccessivamente bassa).

Per quanto concerne poi **l'individuazione delle aree territoriali**, si ritengono in ogni caso **condivisibili logiche di contiguità territoriale**, quali quelle che hanno dato luogo all'**ipotesi della Configurazione 1**, al fine di consentire sinergie tra le varie strutture di gestione dei clienti con beneficio, quindi, per gli stessi clienti in termini di qualità del servizio.

In tale contesto, si ritiene tuttavia **auspicabile un congruo frazionamento delle macro-aree, fino al raggiungimento di un numero il cui ordine di grandezza potrebbe essere circa il doppio delle 10 proposte nel DCO per la Configurazione 1.** In un assetto, quale quello in esame, caratterizzato da volumi consistenti in rapporto alla numerosità dei POD, si ritiene che un incremento del numero dei

lotti messi a gara, pur nel rispetto di criteri di contiguità territoriale, possa consentire, per effetto della riduzione del livello di concentrazione del rischio partecipativo, un maggiore riscontro alle procedure concorsuali e dunque, in ottica pro-concorrenziale, la presentazione di un numero più significativo di offerte per i singoli lotti, in un contesto di minimizzazione del rischio *default* per il singolo operatore con beneficio per l'intero sistema.

**Non si condivide** inoltre **la proposta di ammettere scambi di lotti tra aggiudicatari al termine delle procedure concorsuali**, in quanto, pur essendo previste misure e tetti antitrust, non si possono prevedere gli effetti di una sorta di “mercato secondario” dei lotti aggiudicati. **Si condivide invece la necessità di introdurre tetti antitrust** (numero massimo di lotti aggiudicabili ad uno stesso operatore), **ma il meccanismo posto in consultazione appare troppo complesso**: sarebbe quindi auspicabile prevedere tetti senza distinzioni tra aree geografiche Nord, Centro e Sud, ma limitarsi a definire un numero massimo di lotti assegnabili alla medesima società.

Alla luce di quanto esposto **si ritiene che le procedure concorsuali possano essere gestite su un unico turno con offerte in busta chiusa in cui siano previsti cap e floor** (che dovrebbero essere resi *ex ante* noti nell’ambito delle procedure concorsuali, al fine di evitare occasioni di contenzioso che potrebbero originare per effetto di esclusioni automatiche di operatori sulla base di parametri non resi previamente noti ) **alle offerte economiche**.

Quanto infine alla fase di gestione del **periodo transitorio**, rappresentiamo la **necessità del massimo contenimento degli oneri economici e degli effort implementativi per gli esercenti la maggior tutela -EMT**, in considerazione di un assetto temporaneo e limitato nel tempo. In tale ottica, segnaliamo la **necessità che tale gestione transitoria avvenga** per quanto più possibile **senza soluzione di continuità sotto diversi profili, quali**: a) consentire la **continuità della gestione a livello dei canali di comunicazione e dei marchi**; b) garantire la **continuità contrattuale al fine di evitare complessità e potenziali disservizi verso i clienti finali** (conferma delle modalità di pagamento già concordate e delle modalità di invio delle bollette; c) garantire **continuità nelle raccolte ai fini del monitoraggio TIQV, TIF e Monitoraggio retail**, senza la previsione di raccolte dati distinte dalla Maggior tutela per tale fase transitoria; d) **evitare la previsione di ulteriori obblighi di separazione contabile tra MT e STG in “fase transitoria”**.

Si riportano di seguito le osservazioni relative agli specifici spunti della consultazione.

## **2. Considerazioni puntuali**

### **LINEA DI INTERVENTO A: ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE**

#### **A.1 Requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione**

*Q1: Si concorda con l’orientamento dell’Autorità secondo cui l’esercente debba astenersi dall’erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con morosità pregressa? Se no, per quali motivi?*

R1. Si concorda.

*Q2: Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema Indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele graduali? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.*

R.2 Si premettono alcune considerazioni in tema di identificazione del perimetro di imprese beneficiarie del Servizio a Tutele Graduali-STG. In particolare, nel condividere la prospettata attribuzione agli EMT del compito di reperire i dati a tal fine rilevanti, in quanto non nella disponibilità delle società di vendita (a parte il livello di potenza contrattualmente impegnata), si rappresenta altresì la necessità che tale attività, diversamente da quanto indicato al punto 3.14 del DCO a commento, sia schedulata con congruo anticipo rispetto al 1° gennaio 2021, data di decorrenza del servizio. Diversamente opinando, infatti, non sarà possibile associare per tempo i clienti finali aventi diritto al STG, con conseguenze negative per l'ordinato svolgimento del servizio. Per quanto concerne poi le conseguenze del caso in cui il cliente finale individuato non renda all'EMT la prescritta autocertificazione debitamente compilata, non si concorda con la proposta della permanenza dello stesso nel servizio di maggior tutela, ma se ne auspica piuttosto la attribuzione al STG, e ciò al fine di responsabilizzare adeguatamente clienti che, per le loro caratteristiche dimensionali intrinseche, dovrebbero avere un significativo grado di consapevolezza degli effetti della loro situazione. Ulteriore aspetto che andrebbe chiarito riguarda il caso di attivazioni o volture, laddove al momento dell'attivazione andrebbe richiesta l'autocertificazione. In tali casi sarebbe opportuno fosse precisata l'obbligatorietà di tale documentazione ai fini dell'attivazione, in assenza della quale l'esercente attiverebbe il servizio a STG e non la Maggior tutela. Si segnala infine l'opportunità che il Regolatore armonizzi, ai fini di garantire una maggiore trasparenza e semplificazione i contenuti delle autocertificazioni attualmente richieste ai clienti non domestici in BT per accedere a detto servizio, piuttosto che al servizio di salvaguardia. Sotto altro profilo, si condivide l'orientamento dell'Autorità di estendere agli esercenti il STG la facoltà di avvalersi di misure già previste dalla regolazione vigente per le imprese di vendita (tra cui: la sospensione della fornitura in caso di inadempimento del cliente disalimentabile secondo le modalità TIMOE, la estensione dell'applicazione del Sistema Indennitario, la sospensione della fornitura per morosità pregressa, nel caso di attivazione del STG in mancanza di un contratto a libero mercato).

## **A.2 Assetto del servizio**

*Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?*

*Q4. Si rinviengono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.*

*Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele graduali? Se no per quali motivi?*

R3. R4.R5. Si condivide la possibilità di assegnare il STG ad una società di *reselling* correlata ad utente del dispacciamento appartenente al medesimo gruppo societario, in quanto anche questa scelta consentirà una maggiore flessibilità utile agli operatori, favorendo in tal modo una più ampia

partecipazione alle procedure concorsuali. Si segnala inoltre la condivisione della proposta di attivare il STG a decorrere dal 1° gennaio 2021 con un'assegnazione provvisoria per la durata massima di 6 mesi agli attuali EMT. Questo assetto consente infatti, nel contempo, di rispettare il dettato legislativo e di portare a termine il processo di fine della tutela di prezzo per le piccole imprese delineando uno scenario consolidato per l'intero sistema e consentendo di predisporre adeguatamente le procedure concorsuali per l'affidamento del STG a regime. Ciò non di meno, si auspica, come anticipato in premessa, che tale regime transitorio riduca al minimo le soluzioni di continuità rispetto all'assetto attuale, al fine di minimizzare costi sorgenti che non troverebbero adeguata giustificazione con riguardo ad un assetto transitorio di pochi mesi. Sottostante questo profilo, si richiama quanto già anticipato circa la necessità del contenimento degli oneri e degli effort gestionali degli esercenti la MT nella fase del "periodo transitorio", assicurando in tal modo la massima continuità nella gestione dei rapporti con i clienti.

Si conferma inoltre l'adesione che lo scrivente aveva già avuto occasione di formulare al Modello 2 di cui al precedente DCO 397/2019 (attribuzione agli esercenti affidatari dell'assegnazione a regime sia della funzione di approvvigionamento sia di quella di commercializzazione, in analogia con l'attuale Servizio di Salvaguardia dei grandi clienti). Tale assetto consente infatti di assicurare una gestione simile a quella del libero mercato, permettendo la flessibilità necessaria ad operare in un contesto competitivo.

In merito alla proposta (cfr. il punto 3.32 del DCO a commento) di istituire, in analogia a quanto previsto per il servizio di Salvaguardia dei grandi clienti e.e., separati contratti di dispacciamento (e di trasporto) per il STG, che si affiancheranno a quelli già esistenti per il mercato libero e (eventualmente) per la salvaguardia, nel dividerne l'opportunità per consentire una più ordinata gestione e controllo del servizio, si ritiene opportuno evidenziare che:

- l'obbligo di gestire un contratto di dispacciamento aggiuntivo comporterà la necessità per gli operatori di adeguare i propri sistemi e processi con costi incrementali che potranno essere ribaltati sui clienti finali per il tramite del parametro di gara relativo;
- tale contratto di dispacciamento sarà popolato da un numero molto contenuto di POD, con movimentazioni frequenti ed imprevedibili di entrate ed uscite: questi elementi rappresentano certamente inefficienze nelle attività di previsioni dei volumi ai fini del dispacciamento, il che potrà determinare errori di sbilancio sui volumi importanti che si rifletteranno in costi di sbilanciamento più alti di quelli che si conseguono sul mercato libero. Di tale peculiarità ARERA dovrebbe tenerne presente nel momento in cui dovrà determinare il corrispettivo di sbilanciamento base  $C_{SB}$  di cui all'art. 3.47.

Si condividono infine le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele graduali, che comunque prevedono, come ultima opzione, l'avvalimento dell'EMT in caso di default del gestore; si evidenzia la necessità di regolare di tali situazioni anche dopo al 1 gennaio 2022, data in cui gli esercenti la maggior tutela dovrebbero cessare di svolgere il servizio, e verrebbe meno la presenza di un operatore di sistema in grado di gestire queste situazioni di default.

### **A.3 Condizioni economiche di erogazione del servizio**

*Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualità? Per quali motivi*

R.6 Si condivide la proposta formulata nel DCO a commento in merito alle condizioni economiche nella fase “provvisoria”, che si ritiene idonea al raggiungimento della duplice finalità di garantire, da un lato, gradualità di transizione verso il superamento della tutela di prezzo e, dall’altro lato, di trasferire in modo rapido ai clienti adeguati segnali di prezzo provenienti dai mercati all’ingrosso. Non si condivide invece quanto espresso al 3.41 del DCO a commento: pur comprendendo la ratio sottesa alla misura proposta, che appare volta ad allocare i costi ai cluster di clienti a cui tali costi sono imputabili, si segnala che la prospettata anticipazione al 2020 della separazione del corrispettivo PPE in base al livello di potenza, non supererebbe comunque un’approssimazione (non essendo ancora possibile la separazione tra clienti aventi diritto la MT e clienti aventi diritto al STG sulla base dei dati di fatturato e numero dipendenti), a fronte per contro di significative ed onerose modifiche ai sistemi di fatturazione. Si ritiene preferibile quindi un assetto che consenta di concentrare le risorse necessarie allo sviluppo dei sistemi informativi per gestire le modifiche che entreranno in vigore al 1 gennaio 2021.

*Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell’offerta in €/kWh? Se no, motivare.*

R.7 In considerazione della prospettata riduzione della platea dei clienti oggetto del DCO 220 e dell’aumento dei consumi unitari rispetto a quanto anticipato nel precedente DCO, si condivide la proposta di formulare il parametro di gara in €/kWh. In considerazione, peraltro, del fatto che i lotti saranno comunque di dimensioni contenute, al fine di garantire ricavi che coprano comunque i costi fissi necessari all’erogazione del servizio si ritiene opportuno introdurre un meccanismo simile a quanto previsto per il servizio di salvaguardia dei grandi clienti nel caso in cui il numero di clienti serviti sia esiguo (cfr. art. 9 dell’allegato A alla deliberazione 337/07).

*Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all’unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.*

R.8 Si ritiene preferibile l’opzione dell’applicazione di un prezzo unico nazionale (Opzione A), in luogo di un prezzo differenziato per lotti di assegnazione (Opzione B), in quanto tale soluzione garantirebbe, anche in linea con il dettato legislativo, una maggior gradualità nel passaggio dalla maggior tutela, dove vige un prezzo unico nazionale, al nuovo servizio.

*Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{SB}$ ? Motivare la risposta.*

R.9 Si rinvia a quanto dedotto in merito allo spunto di consultazione Q5.

*Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo CBID nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

*Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo CBID equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.*

*Q 12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo CBID nel caso di differenziale negativo tra il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

R10. R11. R12. Si ritiene che la proposta di articolare in modo crescente nel tempo, tra luglio e settembre 2021, il valore di tale corrispettivo nel caso in cui il parametro  $\alpha$  (ovvero, a seconda dell'opzione scelta,  $\beta$ ) sia superiore al valore base, ovvero di applicare da subito i valori derivanti dalle gare qualora inferiori al valore base, non fornisca in modo tangibile la gradualità ricercata, complicando per contro significativamente (e dunque inutilmente) i sistemi di fatturazione. Si è del parere infatti che, al fine del conseguimento dell'obiettivo della gradualità, siano rilevanti i seguenti strumenti: a) il mantenimento di un prezzo unico nazionale; b) una corretta identificazione del valore base, ottenuto variabilizzando opportunamente il valore della PCV. In particolare, si tratterà di determinare tale valore cercando di minimizzare per quanto possibile gli impatti di discontinuità ad un numero il più limitato possibile di clienti.

*Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo  $C_{PSTG}$ ? Per quali motivi?*

*Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele graduali in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?*

R.14 Si ritiene che l'assetto preconizzato nel DCO di replicare per gli esercenti MT in qualità di provvisori il STG lo stesso principio di remunerazione in vigore per gli esercenti il servizio di MT offra continuità all'esercente la MT in tale contesto transitorio. Si segnala peraltro che tale continuità dovrà essere garantita anche sotto il profilo dell'applicazione di tutti i meccanismi perequativi previsti dal TIV (morosità, uscita dei clienti dal servizio, invio elettronico della fattura) ed i cui effetti non sono incorporati nei valori dell'RCV. Sotto altro profilo, avendo definito il livello di remunerazione in modo ex-ante, pari al livello della RCV basata sui dati comunicati dagli operatori il SMT relativi all'anno 2019, non si comprende invece la ratio della prospettazione (cfr. il punto 3.64 del DCO a commento) di un obbligo di separazione contabile per il STG in assegnazione transitoria.

*Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele graduali? Per quali motivi?*

*Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?*

R.15 R.16 Si condivide quanto proposto da ARERA al fine di garantire che la remunerazione degli esercenti il STG sia coerente con i valori del parametro di gara risultanti dall'aggiudicazione, sia per



quanto riguarda il meccanismo perequativo dei ricavi, sia per quanto riguarda il meccanismo di reintegrazione della morosità relativa a clienti non disalimentabili. Con particolare riguardo al tema dei prelievi fraudolenti, si prende atto che Codesta Autorità ritiene (cfr. il punto 3.70) che questi rappresentino un rischio d'impresa per gli esercenti il servizio in esame che, come tale, dovrà essere dagli operatori valutato all'interno della quotazione del parametro  $\beta$  offerto in sede di gara. Tenuto conto di tanto, ed affinché gli operatori siano messi in condizione di effettuare tali ponderazioni, si ritiene peraltro necessario che i dati relativi ai prelievi fraudolenti storici siano messi a disposizione degli operatori tra il set informativo che deve essere predisposto in sede di gara.

#### **A.4 Condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali**

*Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele graduali da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

*Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele graduali all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?*

R.17 R.18 Si concorda con la proposta di ARERA di utilizzare, quali condizioni contrattuali, quelle previste per le offerte PLACET, così come sulla comunicazione con cui si avvisa il cliente dell'attivazione del STG e delle sue principali caratteristiche.

Non si concorda, invece, con la proposta di assoggettare gli esercenti il STG all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al DCO 564/2019 per le proposte formulate nell'ambito del mercato libero, per le seguenti ragioni:

- il STG è un servizio di ultima istanza: è opportuno pertanto che le condizioni economiche siano comunicate nella lettera di avvio servizio, in modo semplificato;
- ad oggi non è ancora stata pubblicata la delibera conseguente al DCO 564/2019, pertanto non ci sono tutti gli elementi per valutare l'impatto della proposta ARERA.

#### **A.5 Obblighi di rendicontazione a carico degli esercenti**

### **LINEA DI INTERVENTO B: ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI**

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI**

#### **GARANZIE RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI**

*Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?*



*Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?*

R.20 Si concorda in merito all'orientamento in esame, al fine di garantire un livello sufficiente di serietà degli operatori a beneficio dell'intero sistema.

*Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?*

R.21 Si concorda sulla congruità della misura.

*Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?*

*Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?*

*Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?*

*Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

#### **INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

*Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?*

R.26 Si richiede che siano messi a disposizione degli operatori partecipanti anche i dati relativi ai prelievi fraudolenti storici, giusto quanto segnalato in risposta allo spunto di consultazione Q16.

Si ritiene inoltre importante conoscere la numerosità dei clienti con dati anagrafici mancanti o non corretti, per poter valutare l'impatto delle problematiche relative al processo di fatturazione elettronica.

*Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.*

*Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre gara?*

#### **AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI**

*Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

R.29 Come anticipato in sede di considerazioni introduttive, si ritiene senz'altro più confacente e congrua la configurazione 1, in quanto l'elemento della contiguità territoriale delle regioni costituenti i lotti rappresenta un fattore rilevante al fine di consentire sinergie con le attuali strutture di gestione dei clienti: tale assetto andrebbe pertanto anche a vantaggio degli stessi clienti, in termini di un servizio di qualità più elevata. Per contro, la costituzione di macro aree composte da regioni non contigue tra loro (configurazione 2) determinerebbe altresì esternalità negative, quali inefficienze nel processo di previsione dei consumi di energia elettrica da parte dell'utente del dispacciamento, con inevitabili ripercussioni negative sui costi di sbilanciamento che, in esito alle valutazioni degli operatori, finirebbero inevitabilmente per essere scaricati nel prezzo offerto in sede di gara.

Ciò posto, si propone tuttavia **un congruo frazionamento delle macro-aree, fino al raggiungimento di numero prossimo al raddoppio delle 10 proposte nel DCO per la Configurazione 1**. Tale proposta è motivata dalla circostanza che un incremento del numero dei lotti messi a gara, pur nel rispetto di criteri di contiguità territoriale, possa consentire, per effetto della riduzione del livello di concentrazione del rischio partecipativo, la presentazione di un numero maggiore di offerte per i singoli lotti con riduzione del rischio default per il singolo operatore.

*Q30. Si rinvergono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.*

#### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI**

*Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*

*Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?*

*Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.*

*Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

*Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

*Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.*

*Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi.*

R. 31-R.37 Come anticipato in sede di considerazioni generali, si condivide la presenza di un tetto massimo al parametro  $\beta$ , ma si ritiene altrettanto necessaria la introduzione di un *floor* al medesimo parametro. Tale proposta trova giustificazione nella circostanza che si ritiene infatti molto probabile il rischio che la competizione possa generare parametri di offerta molto bassi, che potrebbero non risultare sostenibili nell'arco del triennio di svolgimento del servizio, con conseguente pregiudizio a

carico della sicurezza del sistema e degli stessi clienti finali. Non si condivide altresì quanto sostenuto nel DCO a commento illustra circa il presunto ruolo marginale del STG rispetto al mercato libero. Si deve considerare, al riguardo, che è inevitabile che il prezzo del STG sia preso a riferimento anche sul ML, sia dagli stessi clienti (che potrebbero avere punti a ML ed a STG, perciò confronterebbero inevitabilmente le due offerte), sia per via della rilevanza “mediatica” che la fine della tutela avrà e quindi anche degli esiti delle procedure concorsuali. Nel momento in cui si definisce un floor, occorre poi che le procedure di gara contemplino e dunque definiscano le modalità di assegnazione del servizio nel caso in cui due o più operatori si siano attesati a quel valore. Non si condivide inoltre un meccanismo di assegnazione, quale viene prospettato, basato su due turni, in quanto a nostro avviso non servirebbe per raggiungere lo scopo prefissato: il meccanismo di *price discovery* potrebbe al limite conseguire l’effetto desiderato solo in presenza di una pluralità di condizioni concorrenti: solo se si avesse la certezza che l’operatore che dispone di più informazioni (l’incumbent) formulasse una o più offerte allineate ai costi del servizio, senza che questi possa tenere in considerazione altri elementi strategici di valutazione del valore del cliente finale. Inoltre, sarebbe necessario che l’incumbent si classificasse tra i primi due operatori aggiudicatari di un lotto al termine del primo turno, ed in particolare al secondo posto, per poter dare un messaggio utile ad un operatore new comer per eventualmente integrare al rialzo una offerta preliminare risultante eccessivamente bassa. Si ritiene in conclusione che tale scenario risulti alquanto improbabile, a fronte invece della certezza di un appesantimento del processo, con il risultato di realizzare procedure concorsuali inutilmente troppo complesse. Si ribadisce inoltre la contrarietà alla possibilità paventata nel DCO in esame di rendere possibili scambi di lotti tra i soggetti aggiudicatari, per le ragioni anticipate in sede di considerazioni generali, mentre si condivide la necessità di prevedere tetti antitrust (numero max. di lotti aggiudicabili) che andrebbe tuttavia reso più fluido e semplice rispetto a quanto proposto dal Codesta Autorità (senza cioè suddivisioni di sorta tra aree geografiche). Ne consegue, come anticipato in premessa al presente documento, che si ritiene che la soluzione più lineare possa essere quella di definire le procedure concorsuali in esame su un unico turno, con offerte presentate in busta chiusa, in cui siano presenti i capi ed i floor al parametro  $\beta$ .

## **DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE**

*Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?*

Si concorda con la durata triennale di assegnazione del servizio, in quanto rappresenta un orizzonte temporale adeguato al recupero dei costi sostenuti.

In merito all’assegnazione del servizio si evidenzia la necessità di prevedere un congruo anticipo per il trasferimento dei dati dall’esercente la maggior tutela all’esercente il servizio a tutele graduali, secondo modalità predefinite dalla stessa ARERA.